

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 3888 DEL 23/12/2021

Settore Polizia Urbana, Mobilità e Sicurezza e Protezione Civile

OGGETTO: ULTERIORE SERVIZIO DI RICOVERO E MANTENIMENTO DI CANI RANDAGI ACCALAPPIATI NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI ANDRIA. AFFIDAMENTO IN FAVORE DELLA DITTA RIFUGIO LA GUARDIOLA DI DE NIGRIS MARIA P. I.V.A. IT08479440722 – ANDRIA. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA. – CIG: Z833493821.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

Premesso che:

- la Legge Quadro in materia di animali di affezione e prevenzione del randagismo (L. n°281/1991) attribuisce agli Enti locali ed alle ASL le competenze e gli strumenti per arginare il fenomeno del randagismo;
- il ricovero e la custodia dei cani randagi, accalappiati nel territorio di competenza dal Servizio Veterinario – ASL, ai sensi della L.R. n° 2/2020, spetta ai Comuni mediante la disponibilità di rifugi, mentre la vigilanza ed il controllo dei rifugi è demandata ai Servizi Veterinari delle ASL;
- sussiste in capo ai Comuni la responsabilità solidale con le ASL per i danni cagionati da animali randagi in tutti i casi in cui il Comune stesso, quale organo deputato al controllo del territorio, abbia omesso di adottare i provvedimenti diretti ad assicurare l'incolumità dei cittadini di fronte ad episodi di randagismo;
- questo Ente provvede in modo costante e continuo ad adottare i provvedimenti miranti al controllo del peculiare fenomeno del randagismo, infatti ottempera agli obblighi delle leggi vigenti in materia, attivandosi per garantire la sicurezza, l'incolumità pubblica, l'igiene ed il decoro dei cittadini;

Richiamata la Legge n°281 del 14 agosto 1991 "Legge quadro in materia di animali di affezione e prevenzione del randagismo", che ha riconosciuto come "interesse pubblico preminente di rilievo statale la promozione e tutela degli animali d'affezione", la condanna degli atti di crudeltà contro i medesimi nonché il loro maltrattamento e abbandono in vista di una "...corretta convivenza tra uomo e animale..." e al fine, altresì, di "...tutelare la salute pubblica e l'ambiente..." (art. 1);

Ritenuto, pertanto, improcrastinabile garantire il prosieguo del Servizio di ricovero e di mantenimento dei cani randagi di proprietà comunale, onde evitare di causare eventuali problematiche di pubblica e privata incolumità, non essendoci allo stato soluzioni alternative che garantiscano contestualmente il benessere animale;

Dato atto che nel territorio del Comune di Andria vi è un solo canile rifugio autorizzato ossia quello condotto dalla ditta RIFUGIO LA GUARDIOLA DI DE NIGRIS MARIA con sede in C.da La Guardiola - San Lizio Andria, P. IVA. IT08479440722;

Preso atto della Sentenza del Consiglio di Stato n.173/2018 del 13/04/2018, agli esiti del Ricorso in Appello ex art.120 c.6 bis del C.P.A., presentato dal Comune di Andria che, pronunciandosi definitivamente, lo accoglie in parte, nei limiti e nei sensi delle motivazioni;

Atteso che, a seguito della suddetta Sentenza del Consiglio di Stato, la struttura

in parola, può ritenersi munita di autorizzazioni sanitarie;

Ritenuto che è stato necessario ricorrere alla prosecuzione del suddetto Servizio in economia, agli stessi patti e condizioni del Contratto precedente, nelle more dell'espletamento della nuova Gara ad evidenza pubblica per garantire il prosieguo del Servizio;

Considerato, pertanto, improcrastinabile garantire il prosieguo del Servizio di canile rifugio;

Ritenuto, tutto quanto innanzi premesso e considerato, al fine di scongiurare l'emergenza sanitaria e veterinaria per la pubblica e privata incolumità ed il maltrattamento animale, vista l'impossibilità di reimmettere sul territorio comunale tutte le unità canine, di proseguire l'affidamento in parola alla Ditta RIFUGIO LA GUARDIOLA DI DE NIGRIS MARIA con sede in C.da La Guardiola - San Lizio Andria, P. IVA. IT08479440722, agli stessi patti e condizioni dei Contratti precedenti, al costo di € 1,789 (unovirgolasettecentottantanove)/pro die ad unità canina, IVA esclusa, nelle more della definizione delle procedure della nuova Gara ad evidenza pubblica per l'individuazione del nuovo operatore economico, ;

Rilevato che il sottoscritto Responsabile non incorre in condizioni di conflitto di interessi, sia pure potenziale, ai sensi dell'art. 6 bis della L. n°241/90, così come introdotta dalla L. n°190/2012 (legge anticorruzione);

Considerato che il "Randagismo Canino", è tuttora causa di pregiudizi igienico sanitari e di incolumità per la salute pubblica e privata;

Letto il vigente Regolamento Comunale di Contabilità;

Dato atto che l'istruttoria preordinata alla emanazione del presente Atto, consente di attestare la regolarità e la correttezza di quest'ultimo, ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis del D. Lgs. n°267/2000;

Visto il D. L.vo n°267/2000 - T.U.E.L.;

Considerato che la spesa relativa all'oggetto del presente Provvedimento rientra nella gestione dei capitoli di competenza;

Letto il D. Lgs n°267/2000;

D E T E R M I N A

- 1) che tutto quanto riportato in Premessa è parte integrante e sostanziale della presente Atto;
- 2) Di prendere atto, che l'unica struttura autorizzata ed utilizzabile, ad oggi, nel territorio del Comune di Andria come Canile rifugio è quella della Ditta RIFUGIO LA GUARDIOLA DI DE NIGRIS MARIA con sede in C.da La Guardiola - San Lizio Andria, P. IVA. IT08479440722;
3. Di affidare alla Ditta RIFUGIO LA GUARDIOLA DI DE NIGRIS MARIA con sede in C.da La Guardiola - San Lizio Andria, P. IVA. IT08479440722, il Servizio di ricovero e mantenimento di cani randagi accalappiati nel Comune di Andria, in quanto vaganti, agli stessi patti e condizioni dei precedenti Contratti;
4. Di stabilire che la spesa presunta per le unità ricoverate, su disposizione della ASL/BAT, è di € 1,789 (unovirgolasettecentottantanove)/die, oltre IVA per ciascuna unità canina, impegnando la somma presunta per l'anno 2021, dato che non è possibile stabilire a priori il numero di cani che saranno ospitati nel canile rifugio, di € 48.678,00 IVA compresa, agli stessi patti e condizioni dei precedenti Contratti;
5. Di impegnare la somma complessiva di €. 48.678,00 IVA compresa, al Capitolo 765004 del Bilancio di previsione 2021 - 2023 - Esercizio anno 2021 - Codifica Piano dei Conti 1.03.02.15.011, con esigibilità nell'anno 2021;
- 6) di stabilire che, ai sensi della vigente normativa in materia di tracciabilità dei flussi finanziari, sul mandato di pagamento dovrà essere riportato il CIG: **Z833493821**;
- 7) di dare atto che si provvederà alla pubblicazione del presente Provvedimento ai sensi



CITTÀ
DI ANDRIA

dell'art. 26 comma 2 del Decreto Leg.vo. n°33/2013.



CITTÀ
DI ANDRIA

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 3888 DEL 23/12/2021

OGGETTO: ULTERIORE SERVIZIO DI RICOVERO E MANTENIMENTO DI CANI RANDAGI ACCALAPPIATI NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI ANDRIA. AFFIDAMENTO IN FAVORE DELLA DITTA RIFUGIO LA GUARDIOLA DI DE NIGRIS MARIA P. I.V.A. IT08479440722 – ANDRIA. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA. – CIG: Z833493821.

In riferimento alla determina su elencata si attesta la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell'art. 147 bis I comma D.Lgs 267/2000

Il Responsabile del Settore Polizia Urbana, Mobilità e Sicurezza e Protezione Civile
Riccardo Zingaro / INFOCERT SPA

"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e' memorizzato digitalmente ed e' rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: <http://www.albo.comune.andria.bt.it/>

L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti della Citta' di Andria"
